

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 febbraio 2015.

**Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**VISTO** l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il concerto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP);

**VISTI** i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

**VISTO** quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/06 concernente l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni riguardanti i bandi di gara per lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1126, della citata legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP,

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2013 recante "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - Revisione 2013", che aggiorna il citato PAN GPP ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2014/000188 del 21 luglio 2014 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende alla gestione del Piano stesso;

**VISTO** l'articolo 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di "Criteri Ambientali Minimi", per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze;

**PRESO ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con nota del 13/10/2014 DVA-2014-0032855 è stato chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: "*Acquisto di articoli per l'arredo urbano*";

**CONSIDERATO** che entro il termine indicato nella citata nota non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico;

**PRESO ATTO** che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con nota del 13/10/2014. DVA-2014-0032858 è stato chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di formulare eventuali



osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: “*Acquisto di articoli per l’arredo urbano*”;

**CONSIDERATO** che entro il termine indicato nella citata nota non sono pervenute osservazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

**VISTO** il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri Ambientali Minimi “*Acquisto di articoli per l’arredo urbano*”, elaborati nell’ambito del citato Comitato di gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

**RITENUTO** necessario procedere all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi in questione;

## DECRETA

### Art. 1.

#### Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 e s.m.i. che prevede l’emanazione dei “Criteri Ambientali Minimi” per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti/servizi: “*Acquisto di articoli per l’arredo urbano*”;

### Art. 2.

#### Monitoraggio

1. Per consentire l’attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/06, le stazioni appaltanti debbono comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all’applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato.

### Art. 3.

#### Modifiche

1. I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell’evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Il presente decreto unitamente all’allegato saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 febbraio 2015

Il Ministro: GALLETTI



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione  
ovvero  
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI  
ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO



## Indice

|          |                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSA.....</b>                                                                                                                                                                                                                          | ..... |
| <b>2</b> | <b>OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....</b>                                                                                                                                                                                                 | ..... |
| <b>3</b> | <b>INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO .....</b>                                                                                                                                                                           | ..... |
| 3.1      | RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI.....                                                                                                                                                                                                          | ..... |
| 3.2      | CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA".....                                                                                                                                                                                  | ..... |
| <b>4</b> | <b>CRITERI AMBIENTALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPAZI<br/>RICREATIVI E DI SOSTA E PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO DESTINATI AL<br/>CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE. ....</b>                                     | ..... |
| 4.1      | OGGETTO DELL'APPALTO .....                                                                                                                                                                                                                    | ..... |
| 4.2      | SPECIFICHE TECNICHE.....                                                                                                                                                                                                                      | ..... |
| 4.2.1    | <i>Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati.....</i>                                                                                                                              | ..... |
| A.1      | <i>Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia<br/>prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato.....</i>                                        | ..... |
| A.2      | <i>Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche della materia<br/>prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno. ....</i> | ..... |
| B.1      | <i>Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno:<br/>contenuto di materiale riciclato .....</i>                                                                                    | ..... |
| B.2      | <i>Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno: limiti<br/>ed esclusioni di sostanze pericolose.....</i>                                                                           | ..... |
| 4.2.2    | <i>Trattamenti e rivestimenti superficiali.....</i>                                                                                                                                                                                           | ..... |
| 4.2.3    | <i>Ecodesign: disassemblabilità.....</i>                                                                                                                                                                                                      | ..... |
| 4.2.4    | <i>Manutenzione dell'area attrezzata.....</i>                                                                                                                                                                                                 | ..... |
| 4.2.5    | <i>Requisiti dell'imballaggio.....</i>                                                                                                                                                                                                        | ..... |
| <b>5</b> | <b>CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO NON DESTINATI<br/>AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE.....</b>                                                                                                               | ..... |
| 5.1      | OGGETTO DELL'APPALTO .....                                                                                                                                                                                                                    | ..... |
| 5.2      | SPECIFICHE TECNICHE.....                                                                                                                                                                                                                      | ..... |
| 5.2.1    | <i>Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma, plastica-legno: contenuto di<br/>riciclato minimo.....</i>                                                                                                        | ..... |
| 5.2.2    | <i>Trattamenti e rivestimenti superficiali.....</i>                                                                                                                                                                                           | ..... |
| 5.2.3    | <i>Requisiti dell'imballaggio.....</i>                                                                                                                                                                                                        | ..... |
| 5.3      | CRITERI PREMIANTI.....                                                                                                                                                                                                                        | ..... |
| 5.3.2    | <i>Maggiore contenuto di materiale riciclato .....</i>                                                                                                                                                                                        | ..... |



## 1 PREMESSA

Questo documento è **parte integrante** del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP<sup>1</sup> ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013 del Piano<sup>2</sup>, l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2015, la quota del 50% di appalti “verdi” così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti pubblici aggiudicati per la fornitura di articoli di arredo urbano. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Allo scopo di valutare la diffusione degli appalti pubblici verdi ed il relativo impatto sull'ambiente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)) in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito e gestisce uno specifico sistema di monitoraggio<sup>3</sup>.

Pertanto, ai sensi dall'art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/06, dovranno essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i dati relativi alle modalità con cui si è tenuto conto dei presenti “criteri ambientali minimi” nelle gare d'appalto per questa categoria di forniture.

## 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “**criteri ambientali minimi**” e alcune indicazioni di carattere generale per l'acquisto di **articoli per l'arredo urbano**, che rientra nella categoria “**Servizi urbani e al territorio**”, prevista dal PAN GPP.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati all'analisi dei fabbisogni per tale categoria merceologica utile a razionalizzare gli acquisti e promuovere le soluzioni a minori impatti ambientali, la normativa ambientale e le norme tecniche di riferimento.

A titolo esemplificativo per articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico.

I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, le campane per la raccolta del vetro sono esclusi da questo documento. I criteri ambientali minimi di tali prodotti sono inclusi nel documento “Criteri ambientali minimi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani”, adottato in allegato al DM 13 febbraio 2014 (GU n. 58 dell'11 marzo 2014).

I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, sono le “considerazioni ambientali” individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come “verde” la fornitura o l'affidamento oggetto della gara.

Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura di articoli di arredo urbano è “verde” se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione “specifiche tecniche”.

Tali criteri costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 “Specifiche tecniche” che stabilisce che le specifiche

<sup>1</sup> Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

<sup>2</sup> La revisione 2013 del PAN GPP è stata adottata con DM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

<sup>3</sup> Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi>.



tecniche, “Ogniqualevolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ....”omissis”...., della tutela ambientale”

Le stazioni appaltanti sono altresì invitate ad utilizzare anche i criteri “premianti” qualora aggiudichino la gara all’offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l’oggetto dell’appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell’oggetto dell’appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali” indicati nel presente documento nelle proprie procedure d’appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Per ogni criterio ambientale è indicata una “**verifica**” ovvero:

- la documentazione che l’offerente o l’aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto
- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette

Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si precisa che laddove vengano richieste verifiche effettuate da “organismi riconosciuti” ci si riferisce, secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 ai “*laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee*”, in possesso delle eventuali ulteriori caratteristiche specificate nel testo.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi

[http://www.minambiente.it/menu/menu\\_ministero/Criteri\\_Ambientali\\_Minimi.html](http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html), potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi.

### 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO

#### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato. In ogni caso, in questa categoria di prodotti, in cui viene valorizzata la caratteristica del contenuto di riciclato si segnalano alcune norme pertinenti:

- il D.lgs. 152/2006, ed in particolare l’art. 179 sulla gerarchia dei rifiuti, che antepone la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio al recupero ed allo smaltimento e l’art. 181, comma 1 lett. a) che fissa l’obiettivo del 50% al 2020, per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati;

Metalli:

- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 3, 5
- UNI EN 13920 parti da 1 a 15, Alluminio e leghe di alluminio – Rottami (per ulteriori riferimenti <http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/>)

#### Legno:

- Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la “dovuta diligenza” e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.
- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 9

#### Plastica:

- Decreto 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1 capitolo 6
- UNI 10667 parti da 1 a 18, Materie plastiche prime-secondarie (di riciclo) (per ulteriori riferimenti <http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home/>)

#### Gomma:

- CEN TS-14243 Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità.

Si cita altresì la COM(2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”, in particolare il punto 3.2 “Trasformare i rifiuti in una risorsa” che fissa al 2020 l’obiettivo di gestire i rifiuti come una risorsa, facendo in modo che “il riciclaggio e il riuso dei rifiuti divengano opzioni economicamente interessanti per gli operatori pubblici e privati, grazie alla diffusione della raccolta differenziata e allo sviluppo di mercati funzionali per le materie prime secondarie”, riciclando *una quantità maggiore di materiali, inclusi quelli che hanno un impatto ambientale considerevole*, eliminando lo smaltimento in discarica e le spedizioni illecite di rifiuti, limitando il recupero di energia ai materiali non riciclabili, garantendo un riciclaggio di alta qualità da reintrodurre nell’economia come materia prima. Nel far ciò, “è necessario attribuire una priorità di gran lunga maggiore al riuso e al riciclaggio e a combinare varie politiche, tra cui *la progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita*, processi di raccolta perfezionati, un quadro normativo adeguato, investimenti pubblici in impianti moderni per il trattamento dei rifiuti e il riciclaggio di alta qualità”.

Tra tali politiche è richiamato il Green Public Procurement, anello di congiunzione tra produzione e consumo sostenibile (cfr. par. 3.1).

Stessi concetti sono contenuti nella recente COM (2014) 398 “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”.

L’applicazione dei presenti CAM contribuisce a sviluppare un mercato di prodotti costituiti da materiale riciclato, a promuovere l’uso dei rifiuti come una risorsa, a favorire una progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita nonché a sviluppare un’economia circolare.

Si stima che un uso più efficiente delle risorse lungo l’intera catena di valore, conseguito per il tramite delle diverse azioni indicate nella COM (2014) 398, potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori produttivi materiali del 17%-24% entro il 2030, con risparmi per l’industria europea dell’ordine di 630 miliardi di euro l’anno<sup>4</sup>. Adottando approcci fondati sull’economia circolare, l’industria europea potrebbe realizzare notevoli risparmi sul costo delle materie e innalzare potenzialmente il PIL dell’UE fino al 3,9%, creando nuovi mercati e nuovi prodotti e relativo valore per le aziende. La prevenzione dei rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe potrebbero far risparmiare 600 miliardi

<sup>4</sup> Fonte: COM (2014) 398.



di euro netti alle imprese dell'UE, ossia l'8% del loro fatturato annuale, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas serra del 2-4%<sup>5</sup>.

Alcune norme tecniche di riferimento

Ai fini della sicurezza, per quanto concerne le attrezzature per parchi gioco, dovrà essere assicurata la conformità alle seguenti normative tecniche di riferimento:

UNI EN 1176 – 1: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1176 – 2: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene

UNI EN 1176 – 3: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli

UNI EN 1176 – 4: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie

UNI EN 1176-5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre

UNI EN 1176-6: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti

UNI EN 1176-7: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 7: Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo

UNI EN 1176-11: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale

UNI EN 1176-10: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto - Determinazione dell'altezza di caduta critica

In relazione alle panchine:

UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Le stazioni appaltanti sono invitate a richiamare anche le norme tecniche nella documentazione di gara.

### 3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici<sup>6</sup>.

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi. In questo modo è possibile dunque favorire e premiare l'ecoinnovazione del mercato, senza compromettere l'esito della gara.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

<sup>5</sup> Fonte: COM (2014) 398.

<sup>6</sup> Si richiama in particolare l'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".



## 4 CRITERI AMBIENTALI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI E DI SOSTA E PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE.

### 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Progettazione di spazi ricreativi e fornitura dei relativi articoli a minori impatti ambientali (C.P.V. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi), ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del ....., pubblicato nella G.U. n. ..del.. <sup>7</sup>.

Acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia probabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene (elementi per parchi giochi, panchine, tavoli, panche, superfici antitrauma, campi da gioco ... - C.P.V. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; C.P.V. 34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0 Panchine; 39121200-8 Tavoli; 39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate) a minori impatti ambientali, ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del ....., pubblicato nella G.U. n. ..del.. <sup>8</sup>.

### 4.2 SPECIFICHE TECNICHE

#### 4.2.1 Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati.

Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di legno o composti anche da legno conformi ai criteri di cui di seguito e/o in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno, conformi ai criteri di cui di seguito.

Le piattaforme antitrauma debbono essere realizzate preferibilmente con materiali naturali derivanti da operazioni di recupero (per esempio pavimentazioni antitrauma realizzate con cippato o con corteccia). I campi da gioco debbono essere lasciati a copertura prativa. Ove, in alternativa, si intendano utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni antitrauma, gli stessi debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti (punti B1 e B2)<sup>9</sup>.

**Verifica:** l'offerente deve presentare il progetto del parco gioco, completo di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la descrizione degli elementi con cui intende realizzare il parco gioco, i tipi di materiale di cui sono costituiti, dimensioni e altri dati quantitativi. Dovrà altresì garantire che realizzerà il parco gioco in conformità alle norme tecniche di riferimento, che, ove esistenti, devono essere specificate. In sede di collaudo sarà richiesto di dimostrare la conformità alla normativa tecnica di riferimento.

#### *A.1 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato.*

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

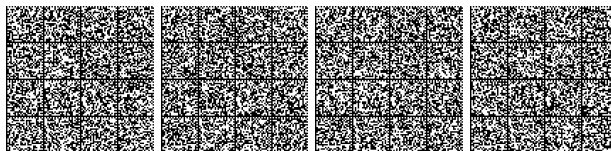
**Verifica:** l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende offrire, l'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo.

In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

<sup>7</sup> Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.

<sup>8</sup> Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.

<sup>9</sup> La parte del criterio descritta nel presente capoverso si applica in caso di gare d'appalto destinate alla realizzazione di parchi giochi e arredo di aree ricreative



- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”,<sup>10</sup> “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”<sup>11</sup>), oppure equivalenti;
- di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- dell’etichetta “Remade in Italy®” o equivalente;
- di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025<sup>12</sup> riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto;

L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale verifica sarà richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria<sup>13</sup>.

*A.2 Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche superficiali, del legno.*

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l’utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali” di cui al successivo punto 4.2.2.

**Verifica:** descrizione della tipologia di legno, la classe di durabilità secondo lo standard EN 350-2, indicazioni sugli impregnanti o i trattamenti di superficie eventualmente utilizzati, sulla base delle indicazioni della EN 335, complete delle informazioni richieste nella sezione “verifiche” riportate nel criterio relativo ai trattamenti superficiali.

*B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno: contenuto di materiale riciclato*<sup>14</sup>

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto medesimo.

<sup>10</sup> FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

<sup>11</sup> PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d’uso del logo PEFC – Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001).

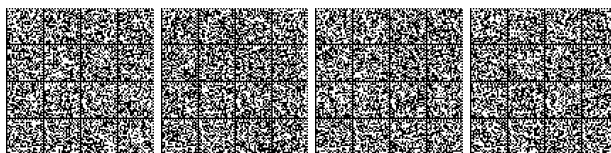
<sup>12</sup> UNI EN ISO 14025: Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure

<sup>13</sup> Il soggetto che effettuerà la verifica, dovrà assicurarsi che, nel lotto di produzione dei prodotti da fornire:

- sia stato utilizzato legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, sulla base della documentazione pertinente (quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d’uso, documenti che evidenzino l’accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo/impegno sociale/ambientale offerto nel paese fornitore.

- sia stato utilizzato legno riciclato, la provenienza e la quantità stabilita in percentuale rispetto al peso complessivo del legno utilizzato.

<sup>14</sup> Il materiale riciclato è il materiale che deriva da un’attività di riciclaggio di rifiuti effettuata in conformità alla norma vigente relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle autorizzazioni di cui all’articolo 208 e 214 del D.Lgs. 152/2006



Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono l'articolo, composti da miscele plastica-legno, gomma-plastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo.

*B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica- gomma, in miscele plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.*

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell'arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara<sup>15</sup>. Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere chimicamente legati alla matrice.

**Verifica dei criteri B1 e B2:** l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc...). L'offerente deve altresì allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda produttrice che attesti la conformità ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose (anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilità di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicità e/o a fornire tutta la documentazione necessaria per la verifica di conformità al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto<sup>16</sup>;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%<sup>17</sup>;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%<sup>18</sup>;

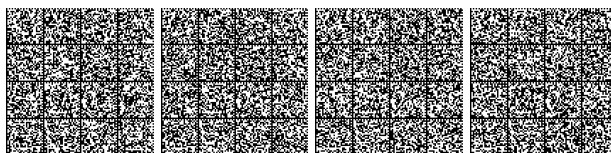
<sup>15</sup> L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

<sup>16</sup> Se il contenuto di plastica riciclata è del 30%, è necessario dare informazioni supplementari, in linea con la nota 15.

<sup>17</sup> Le etichette debbono riportare l'informazione richiesta nel criterio o, altrimenti, deve essere attestata l'informazione richiesta dal criterio da parte dell'ente certificatore. Pertanto poiché la soglia del 30% è ammessa solo se il manufatto, o il relativo componente, può essere prodotto solo in base alla tecnologia a stampaggio rotazionale, nel caso in cui manufatto, o il relativo componente presenta materiale riciclato in una percentuale rispetto al peso compresa fra il 30% e il 50% rispetto al proprio peso complessivo, va fornita dall'ente certificatore nota che specifichi che tale manufatto o componente può essere prodotto solo in base a tale tecnologia, motivandone le ragioni tecniche.

<sup>18</sup> Se il contenuto di plastica riciclata è del 30%, è necessario dare informazioni supplementari, in linea con la nota 15.



Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate <sup>19</sup>.

#### 4.2.2 Trattamenti e rivestimenti superficiali

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno, se il legno utilizzato non è resistente al naturale; per prevenirne l'ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici essenziali.

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all'uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali:

non devono contenere le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all'articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara <sup>20</sup>

- non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito;

H301 Tossico se ingerito;

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie;

H310 Letale a contatto con la pelle;

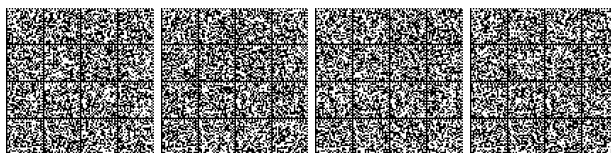
H311 Tossico a contatto con la pelle;

<sup>19</sup> L'organismo di parte terza che effettuerà la verifica sul contenuto di materiale riciclato, sia nel caso convalidi una Asserzione ambientale autodichiarata, sia nel caso in cui verifichi tale requisito nell'ambito di sistemi di eco etichettatura, dovrà essere in possesso degli accreditamenti pertinenti, tra i quali quelli per effettuare le verifiche della norma ISO 14001/EMAS e ISO 9000 e deve assicurarsi che l'impresa abbia adottato specifiche procedure volte a consentire un'agevole esecuzione del bilancio di massa per calcolare il quantitativo di materiale riciclato impiegato nel prodotto o nel semilavorato costituente il prodotto, tali da individuare i fornitori dei materiali riciclati e/o i fornitori dei semilavorati contenenti percentuali certificate di materiali riciclati impiegati e che l'impresa sia in possesso di adeguata documentazione contabile/amministrativa (es.: fatture di acquisto, fatture di vendita, ecc.). Il materiale riciclato impiegato, anche quello presente nei semilavorati, se non certificato, deve poter essere adeguatamente tracciato in merito agli impianti autorizzati di gestione dei rifiuti di provenienza.

<sup>20</sup> L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

Va fatto riferimento al suddetto elenco così come risulta alla data di pubblicazione del bando di gara o dalla data di redazione della richiesta d'offerta per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario.



H330 Letale se inalato;  
H331 Tossico se inalato;  
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H350i Può provocare il cancro se inalato  
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H360F Può nuocere alla fertilità  
H360D Può nuocere al feto  
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto  
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto  
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità  
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità  
H361d Sospettato di nuocere al feto  
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto  
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata  
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

- non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

**Verifica:** l'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione



tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità<sup>21</sup>.

#### 4.2.3 Ecodesign: disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

**Verifica:** L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

#### 4.2.4 Manutenzione dell'area attrezzata

L'offerente deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve provvedere alle attività di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine previsto. Se l'attività di manutenzione dovesse prevedere l'utilizzo di prodotti per trattamenti superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni oggetto di Ecolabel (art. 1 Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno essere in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali riportate nel criterio 4.2.2.

**Verifica:** presentazione di una breve relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente. L'amministrazione aggiudicatrice eseguirà i controlli in sede di esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di Ecolabel e di prodotti per i trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio ambientale. L'impresa dovrà mettere l'amministrazione aggiudicatrice nelle condizioni di poter effettuare tali verifiche, e rendersi disponibile a fornire ogni elemento utile dalla stessa richiesto.

#### 4.2.5 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** l'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

<sup>21</sup> La modalità di verifica deve essere chiaramente specificata ed adattata al valore dell'appalto. Se l'importo è rilevante (sopra la soglia di rilievo comunitario), si richiama la verifica di parte terza altrimenti la documentazione tecnica e, eventualmente, fiscale.



## 5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO NON DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON LE PERSONE

### 5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di articoli di arredo urbano (C.P.V. 34928400-2 Arredo urbano; C.P.V. 34928000-8 Arredo stradale) non destinati al contatto diretto con le persone, ovvero ove sia improbabile un contatto cutaneo diretto del pubblico durante la vita di impiego del bene (rastrelliere per biciclette, tettoie per banchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, segnapassi, portabici, pali, stecche, pontili)<sup>22</sup> a minori impatti ambientali, conformi al del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del ...., pubblicato nella G.U. n. ..del..<sup>23</sup>.

### 5.2 SPECIFICHE TECNICHE

#### 5.2.1 Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma, plastica-legno: contenuto di riciclato<sup>24</sup> minimo

Gli articoli o i semilavorati di cui sono costituiti gli articoli di plastica, gomma, miscele plastica-gomma, miscele di plastica-legno debbono essere conformi alle norme tecniche di riferimento, ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato per una percentuale minima del 50% rispetto al loro peso<sup>25</sup>. Nei casi di semilavorati di plastica che possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stampaggio rotazionale", il contenuto di plastica riciclata minimo può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.

**Verifiche:** l'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato di cui è costituito il manufatto. Si presumono conformi i prodotti che dimostrano il rispetto di tale criterio con:

- un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto<sup>26</sup>;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%<sup>27</sup>;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%<sup>28</sup>.

L'offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un

<sup>22</sup> I requisiti per cassonetti e per campane per la raccolta dei rifiuti sono contenuti nell'Allegato I al DM 13 febbraio 2014 recante "Criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani" (GU n. 58 dell'11 marzo 2014).

<sup>23</sup> Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.

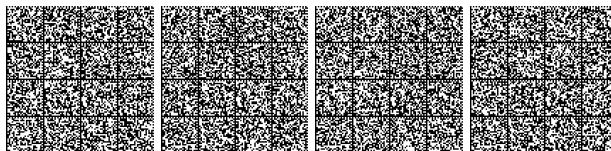
<sup>24</sup> Il materiale riciclato è il materiale che deriva da un'attività di riciclaggio di rifiuti effettuata in conformità alla norma vigente relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle autorizzazioni di cui all'articolo 208 e 214 del D.Lgs. 152/2006..

<sup>25</sup> Nei casi in cui articoli, o i semilavorati di cui sono costituiti, possono essere prodotti solo con la tecnologia a "stampaggio rotazionale", il contenuto di plastica riciclata minimo può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente semilavorato del prodotto finito o il prodotto finito.

<sup>26</sup> Se il contenuto di plastica riciclata è del 30%, è necessario dare informazioni supplementari, in linea con la nota 15 e la nota 24.

<sup>27</sup> Le etichette debbono riportare l'informazione richiesta nel criterio o, altrimenti, deve essere attestata l'informazione richiesta dal criterio da parte dell'ente certificatore. Pertanto poiché la soglia del 30% è ammessa solo se il manufatto, o il semilavorato che lo compone, possono essere prodotti solo in base alla tecnologia a stampaggio rotazionale, nel caso in sia presente materiale riciclato nella percentuale rispetto al peso compresa fra il 30% e il 50% rispetto al peso complessivo, va fornita dall'ente certificatore una nota che specifichi che tale manufatto o componente può essere prodotto solo in base a tale tecnologia, motivandone le ragioni tecniche.

<sup>28</sup> Se il contenuto di plastica riciclata è del 30%, è necessario dare informazioni supplementari, in linea con la nota 15.



organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. La verifica sarà richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria<sup>29</sup>.

#### 5.2.2 Trattamenti e rivestimenti superficiali

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all'art.1 della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell'Allegato della suddetta Decisione:

Criterio 3. Efficienza all'uso

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

**Verifica:** l'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi i prodotti vernicianti per esterni utilizzati e attesti la conformità al criterio, l'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell'Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell'effettivo utilizzo di tali prodotti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore dell'appalto, o adeguata documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al fine di dimostrare la conformità al criterio<sup>30</sup>.

#### 5.2.3 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l'80% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

**Verifica:** l'offerente deve dichiarare la conformità alla normativa di riferimento. La dichiarazione dovrà eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

### 5.3 CRITERI PREMIANTI

#### 5.3.2 Maggiore contenuto di materiale riciclato<sup>31</sup>

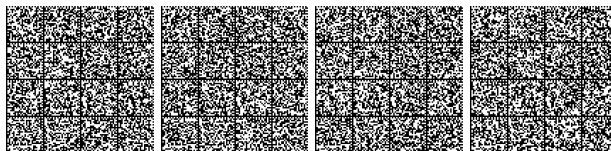
Si assegnano punti all'offerta di prodotti "X"<sup>32</sup> di plastica o gomma o miscele plastica-gomma o miscele di plastica-legno che garantiscano le prestazioni della normativa tecnica pertinente e che contengano una maggiore percentuale, in ogni caso superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso complessivo del manufatto.

<sup>29</sup> L'organismo di parte terza che effettuerà la verifica sul contenuto di materiale riciclato, sia nel caso convalidi una Asserzione ambientale autodichiarata, sia nel caso in cui verifichi tale requisito nell'ambito di sistemi di eco etichettatura, dovrà essere in possesso degli accreditamenti pertinenti, tra i quali quelli per effettuare le verifiche della norma ISO 14001/EMAS e ISO 9000 e deve assicurarsi che l'impresa abbia adottato specifiche procedure volte a consentire un'agevole esecuzione del bilancio di massa per calcolare il quantitativo di materiale riciclato impiegato nel prodotto o nel semilavorato costituente il prodotto, tali da individuare i fornitori dei materiali riciclati e/o i fornitori dei semilavorati contenenti percentuali certificate di materiali riciclati impiegati e che l'impresa sia in possesso di adeguata documentazione contabile/amministrativa (es.: fatture di acquisto, fatture di vendita, ecc.). Il materiale riciclato impiegato, anche quello presente nei semilavorati, se non certificato, deve poter essere adeguatamente tracciato in merito agli impianti autorizzati di gestione dei rifiuti di provenienza.

<sup>30</sup> La modalità di verifica deve essere chiaramente specificata ed adattata al valore dell'appalto. Se l'importo è rilevante (sopra la soglia di rilievo comunitario), si richiama la verifica di parte terza altrimenti la documentazione tecnica e, eventualmente, fiscale.

<sup>31</sup> Il materiale riciclato è il materiale che deriva da un'attività di riciclaggio di rifiuti effettuata in conformità alla norma vigente relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle autorizzazioni di cui all'articolo 208 e 214 del D. Lgs. 152/2006.

<sup>32</sup> La stazione appaltante deve indicare la categoria di prodotti su cui definisce il criterio premiante, in modo tale da consentire la comparabilità fra le offerte.



**Verifica:** l'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato presente nel prodotto.

Per valutare il contenuto di riciclato si accettano come mezzi di presunzione di conformità:

- le asserzioni ambientali auto dichiarate conformi alla norma ISO 14021, convalidate da un organismo riconosciuto;
- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, 'Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, con indicazione della percentuale di materiale riciclato contenuta nel prodotto<sup>33</sup>;
- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante il contenuto di riciclato<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Le etichette debbono riportare l'informazione richiesta nel criterio o, altrimenti, deve essere attestata l'informazione richiesta dal criterio da parte dell'ente certificatore.

<sup>34</sup> L'organismo di parte terza che effettuerà la verifica sul contenuto di materiale riciclato, sia nel caso convalidi una Asserzione ambientale autodichiarata, sia nel caso in cui verifichi tale requisito nell'ambito di sistemi di eco etichettatura, dovrà essere in possesso degli accreditamenti pertinenti, tra i quali quelli per effettuare le verifiche della norma ISO 14001/EMAS e ISO 9000 e deve assicurarsi che l'impresa abbia adottato specifiche procedure volte a consentire un'agevole esecuzione del bilancio di massa per calcolare il quantitativo di materiale riciclato impiegato nel prodotto o nel semilavorato costituente il prodotto, tali da individuare i fornitori dei materiali riciclati e/o i fornitori dei semilavorati contenenti percentuali certificate di materiali riciclati impiegati e che l'impresa sia in possesso di adeguata documentazione contabile/amministrativa (es.: fatture di acquisto, fatture di vendita, ecc.). Il materiale riciclato impiegato, anche quello presente nei semilavorati, se non certificato, deve poter essere adeguatamente tracciato in merito agli impianti autorizzati di gestione dei rifiuti di provenienza.

